

REPERTORIO N.

CONCESSIONE IN USO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di,

gg mese anno.

In Cesena, nella Residenza Comunale

.....

si premette:

- che il Comune di Cesena è proprietario di un'area di circa metri quadrati 305 (trecentocinque) sita in Via Manuzzi zona Vigne all'interno del parco denominato "Nord";

- che l'area in oggetto risulta essere classificata al patrimonio indisponibile del Comune di Cesena in quanto a verde pubblico;

- che l'area viene concessa ai fini della progettazione, realizzazione e gestione, a totale cura e spesa di privati, di un punto ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande comprensivo di servizi igienici aperti al pubblico, così come da delibera di G.C. in epigrafe citata;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1 – OGGETTO

Il COMUNE DI CESENA, a mezzo come sopra, di seguito denominato Concedente, concede in concessione d'uso alla ditta ".....", di seguito denominata Parte Concessionaria che, a mezzo come sopra, accetta, parte dell'area di proprietà del Comune di Cesena per complessivi mq.305, così quale risulta graficamente evidenziata

in giallo e perimetrata in colore rosso nella planimetria che, sottoscritta dalle parti per piena accettazione al presente atto si **allega** sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. L'area concessa è utilizzabile esclusivamente ai fini della realizzazione e gestione, a totale cura e spesa della ditta Concessionaria, di un punto ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande comprensivo di servizi igienici aperti al pubblico, previa apposita progettazione conforme a quanto già deliberato con delibera di G.C. n..... del

In ogni caso dovrà essere garantita la fruibilità e l'uso pubblico dell'area concessa non occupata da manufatti ed attrezzature fisse.

L'area viene consegnata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART.2 – OBBLIGHI

La Parte Concessionaria avrà l'obbligo di progettare, realizzare, sistemare e gestire l'area concessa, nonché di sistemare e gestire l'area posta nelle immediate vicinanze così come indicata in colore verde nella planimetria allegata, a norma per l'uso e gli scopi convenuti e al fine dello svolgimento della propria attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto dei regolamenti vigenti e del presente atto.

La progettazione successiva e la realizzazione dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato con delibera di G.C. n..... del composto dai seguenti elaborati:

-

-

La progettazione dovrà essere approvata secondo le modalità stabilite dal

T.U. dell'edilizia e dalle leggi regionali in materia di edilizia privata.

Il Concessionario non potrà in alcun modo avvalersi nei confronti del Concedente nel caso di mancata approvazione del progetto da parte di un qualsiasi ente competente al rilascio delle relative autorizzazioni e/o nulla osta.

Per tale motivo il Concedente dichiara di ritenere libero il Concedente da qualsiasi responsabilità in merito all'approvazione del suddetto progetto, così come sottoscritto dai tecnici progettisti incaricati dal Concessionario e approvato dalla Giunta Comunale esclusivamente per le finalità del presente atto.

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto, presso l'Archivio comunale.

Sarà inoltre obbligo del Concessionario gestire il suddetto punto ristoro per l'intera durata della concessione, a totale propria cura e spese, senza alcun onere o indennità in capo all'Amministrazione Comunale, con l'obbligo di garantirne l'apertura, la pulizia ed il mantenimento a norma, nonché la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici pubblici annessi alla nuova struttura e destinati al servizio del pubblico fruitore del parco e non solo.

Il Concessionario avrà inoltre l'obbligo di garantire anche la pulizia, il buono stato manutentivo, lo sfalcio periodico (almeno 5 volte l'anno da aprile a settembre) e la piena fruibilità da parte della collettività (uso pubblico) non solo dell'intera area concessa, ma anche delle aiuole circostanti pari a circa

mq.345+130 e dei manufatti ivi presenti, provvedendo in particolare a propria cura e spesa alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sistemazione e al mantenimento in sicurezza e alla pulizia dell'intera area (garantendo anche la presenza stabile e permanente di almeno n.4 cestini da 100 lt ciascuno), oltre che ad utilizzare la parte concessa conformemente alla vigente normativa e alla presente concessione.

Ogni manufatto o struttura realizzata resterà di proprietà esclusiva del concessionario sino alla scadenza del contratto di concessione.

Ai sensi della delibera di C.C. n.113 del 26/04/2004, alla scadenza del contratto di concessione l'intera struttura realizzata, comprensiva di tutti i manufatti ed impianti ad essa annessi e connessi verranno acquisiti al patrimonio del Comune di Cesena, senza necessità di procedere alla sottoscrizione di altri atti e senza riconoscere al Concessionario alcun compenso o rimborso quale valore, indennità o quant'altro per le opere eseguite e realizzate, così come stabilito con suddetta delibera di C.C. n.113/2004.

Pertanto alla scadenza del suddetto contratto la ditta concessionaria a propria cura e spese dovrà procedere alla volturazione e variazione catastale della struttura realizzata in capo al Comune di Cesena.

In ogni caso il concessionario rimarrà responsabile in solido nei confronti della Amministrazione Comunale, anche in caso di eventuale cessione a terzi di un qualsivoglia diritto d'uso (affitto d'azienda o altro conforme al presente atto ed alla normativa vigente) della struttura o di parte di essa ai sensi dell'art.9, con particolare riferimento alla gestione della nuova struttura e della relativa area di pertinenza, garantendone la progettazione a norma di

legge e delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, l'esecuzione a regola d'arte, la sicurezza, la custodia, il relativo mantenimento in uso nel tempo in modo decoroso, funzionale, in sicurezza, in buono stato di conservazione e pulizia, mediante un adeguato livello di controllo periodico e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le parti danno atto che, in caso di mancata redazione del progetto entro un anno ed il mancato completamento della struttura entro tre anni dalla data di stipula, l'Amministrazione Comunale potrà in una prima fase applicare le penali di cui all'art.12 e successivamente risolvere il contratto ed incamerare la relativa garanzia fideiussoria per intero, quale rimborso forfettario dei danni e dei disservizi generali causati alla collettività dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali e/o dei relativi ritardi.

Il futuro Concessionario dovrà in ogni caso predisporre a propria cura e spese il progetto definitivo - esecutivo a norma di legge ai fini dell'ottenimento del successivo permesso a costruire, nel rispetto di tutti i parametri e vincoli urbanistici - edilizi ed impiantistici previsti dalla normativa vigente, sottoscritto da tecnico abilitato e con relative dichiarazioni, asseverazioni e attestazioni di rispondenza del rispetto di tutte le normative vigenti.

In particolare il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere completo in ogni sua parte di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente (verifiche geologiche e/o geotecniche, se e dove richieste, predisposizione progetti strutturali con annessa autorizzazione sismica, valutazione impatto acustico, sicurezza, progetto fognature e sottoservizi vari, allacciamenti agli scarichi ed ai sottoservizi pubblici, progetti impianti termo-idraulici ed elettrici, Legge

10/91, elenco descrittivo delle lavorazioni e computi metrici estimativi, ecc.....) a firma di tecnici abilitati che ne dichiarino la piena corrispondenza alla normativa tecnico-urbanistica-edilizia, comprensivo quindi anche di quanto necessario per l'approvazione del progetto medesimo (pareri enti competenti, ecc...) per il rilascio del relativo Permesso a Costruire, ai sensi delle procedure di cui alla normativa DPR n.380/01 e/o L.R. 15/ 2013 relativa all'attività di edilizia privata.

Tale progetto definitivo - esecutivo dovrà essere sottoposto preventivamente al parere del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena esclusivamente per la verifica della congruità dello stesso rispetto al progetto preliminare approvato.

Solo successivamente a detto parere favorevole il Concessionario potrà e dovrà presentare la relativa domanda di permesso a costruire presso il Settore Governo del Territorio - Servizio Tecnico dello Sportello Unico - ai sensi della normativa edilizia/ urbanistica e del Regolamento Edilizio vigente.

Eventuali ritardi o problematiche relative all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte degli uffici competenti e preposti al rilascio delle relative autorizzazioni, costituiranno in ogni caso oneri ed adempimenti totalmente in capo alla ditta Concessionaria.

Prima del collaudo finale, la nuova struttura dovrà essere appositamente accatastata, previo opportuno frazionamento e tipo mappale dell'area interessata dalla concessione.

Le opere eseguite dovranno comunque essere collaudate a norma di legge e previo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti e degli uffici tecnici competenti entro il termine massimo di 6 (sei) mesi a partire

dalla data di comunicazione di fine lavori.

Tutti i lavori relativi al suddetto progetto dovranno comunque essere svolti con l'approvazione e sotto la supervisione e vigilanza del Settore Edilizia Pubblica. Pertanto il Concessionario provvederà a comunicare la data di inizio lavori e di fine lavori anche al suddetto Settore competente.

Ogni addizione e miglioria eseguita dal Concessionario sull'area concessa, o a servizio della stessa, verrà acquisita gratuitamente al patrimonio comunale alla prima scadenza della concessione, senza il riconoscimento di alcuna indennità o corrispettivo a favore del Concessionario medesimo.

Il Concessionario sarà obbligato, su semplice richiesta del Concedente, a consegnare in qualsiasi momento tutta la documentazione contabile, tecnica e/o amministrativa necessaria ad adempiere all'attività di verifica e controllo ai fini del rispetto di tutti gli adempimenti del presente atto.

ART.3 - DESTINAZIONE D'USO

L'area viene concessa nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova, e potrà essere utilizzata conformemente a quanto previsto nel presente atto e nei suoi allegati, nonché nel progetto preliminare.

Ogni utilizzo improprio e non autorizzato potrà esser motivo di decadenza della concessione a totale discrezione dall'Amministrazione Comunale.

La progettazione, la realizzazione di ogni intervento e procedura necessaria per sistemare e rendere idonea all'uso convenuto l'area sopra descritta e la relativa successiva gestione è totalmente a carico della Parte Concessionaria, la quale espressamente si obbliga, a mezzo come sopra, senza che vi sia risarcimento alcuno da parte di questo ente.

ART.4 - DURATA

La durata della Concessione d'uso viene stabilita in anni
(.....) a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, senza
possibilità alcuna di tacito rinnovo.

È comunque prevista la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione
Comunale per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Nel caso in cui i progetti ed i lavori, comprese le eventuali varianti in corso
d'opera, non dovessero essere approvati, realizzati e collaudati entro tre anni
dalla stipula del presente atto, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la
decadenza della presente concessione ai sensi del successivo art.10.

ART.5 - CANONE DI CONCESSIONE E CORRISPETTIVI

Il canone annuo iniziale per la concessione dell'area sopra descritta è
stabilito in Euro annui (diconsi Euro), non
soggetto ad IVA, il cui importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione
alla scadenza indicata negli avvisi di pagamento. Per la prima rata il canone
dovrà essere corrisposto entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula.

Tale canone annuo verrà aggiornato annualmente, per l'intera durata del
contratto di concessione del servizio, dall'inizio del secondo anno di
concessione, in base al 100% della variazione assoluta in aumento
dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli
operai e degli impiegati, riferita al secondo mese antecedente quello di
decorrenza del canone.

Le parti stabiliscono che il corrispettivo per la presente concessione, a favore
del Comune di Cesena, sarà costituito oltre che dal canone totale anche
dalla cessione delle opere eseguite dal Concessionario ed acquisite
gratuitamente al patrimonio comunale alla prima scadenza del presente

contratto, per un valore così come determinato al successivo art.14 pari al costo di costruzione approvato nel progetto preliminare ridotto di un coefficiente relativo alla vetustà e al degrado tecnologico per obsolescenza degli impianti e dei manufatti, determinato con la nota formula proposta dall'Unione Europea dei Periti Contabili, Economici e Finanziari, riferito alla scadenza della presente concessione e con riferimento ad una vita utile complessiva della struttura da realizzare pari a max 50 anni.

Inoltre il Concessionario riconosce espressamente che il recupero degli investimenti promossi deriverà esclusivamente dalla gestione, per tutta la durata della concessione, dell'area concessa e della struttura così come proposta e realizzata dal medesimo, il tutto conformemente e nel rispetto degli obblighi di cui al presente atto.

ART.6 - MANUTENZIONE

Sono interamente a carico della Parte Concessionaria tutte le spese e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, mantenimento a norma e pulizia dell'intera struttura realizzata, dell'area concessa e delle aree limitrofe così come indicate all'art.2.

Le strutture dovranno essere consegnate al termine della concessione agibili e funzionali, a norma ed in buono stato manutentivo.

ART.7 - AUTORIZZAZIONI PER LAVORI

Qualsiasi lavoro di manutenzione e/o sistemazione dell'area concessa e della struttura realizzata sarà eseguito totalmente a cura e spese della Parte Concessionaria.

Ogni intervento sull'area concessa o sulla struttura realizzata dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dal Concedente ed essere eseguito

previo idoneo parere tecnico e relativo controllo da parte dell'Ufficio Tecnico competente.

La Parte Concessionaria, a propria cura e spesa, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni ed i certificati e quant'altra documentazione amministrativa che si rendesse eventualmente necessaria ai fini di utilizzare l'area e la struttura per l'uso convenuto, oltre che per gli interventi previsti dal presente atto.

La Parte Concessionaria s'impegna a consegnare tempestivamente al Concedente, previa richiesta, una copia di tutta la documentazione, le autorizzazioni e le certificazioni di cui sopra, compreso ogni parere pervenuto dagli uffici ed enti competenti.

ART.8 – ASSICURAZIONI E POLIZZE

Prima dell'inizio dei lavori il CONCESSIONARIO, in qualità di esecutore dei lavori, dovrà stipulare, a propria cura e spese, una adeguata polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale e gli esecutori delle opere da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo cause di forza maggiore, che danneggino o distruggano totalmente o parzialmente gli impianti e l'opera, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo assicurato dovrà essere pari al valore stimato delle opere da eseguire e con indennità a favore del Concedente nel caso in cui le strutture di proprietà del medesimo non dovessero essere ripristinate a norma e nelle condizioni iniziali da parte del Concessionario.

Tale polizza dovrà, inoltre, garantire il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di inizio lavori fino alla

data di emissione del certificato di collaudo. Una copia della polizza dovrà essere trasmessa al Concedente almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre il Concessionario o comunque un eventuale terzo gestore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli incendi o altri rischi attinenti all'esercizio.

Il Concessionario o l'eventuale terzo gestore è tenuto anche a tutelarsi con apposite polizze contro eventuali rischi e danni di responsabilità civile verso personale dipendente o terzi o cose di terzi derivanti dall'uso dell'immobile e degli impianti installati, sia delle attività ivi svolte, o causati da persone o cose o animali ammessi comunque nei locali.

Le polizze dovranno avere un importo massimale per responsabilità civile almeno pari a Euro 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila e zero centesimi).

ART.9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

E' fatto espresso divieto alla Parte Concessionaria di sub-concedere l'area concessa. L'eventuale sub-affitto in tutto o in parte della struttura realizzata potrà avvenire esclusivamente nei termini di legge e previa espressa autorizzazione da parte del Concedente.

La Parte Concessionaria inoltre non avrà facoltà di cedere la presente concessione ne l'eventuale cessione di azienda ad eventuale altro soggetto, se non previa espressa autorizzazione da parte del Concedente.

La presente concessione resterà valida anche in caso di modifiche societarie, statutarie o associative della Parte Concessionaria.

ART.10 – DECADENZA, REVOCA E RISOLUZIONE

E' fatto divieto alla Parte Concessionaria di cambiare le destinazioni d'uso

convenute nel presente atto se non formalmente autorizzate.

Se tale divieto dovesse essere disatteso dalla Parte Concessionaria, così come per gli altri casi previsti con il presente atto, si ha la immediata decadenza della concessione stessa senza preavviso e senza preventiva notifica alcuna, senza il riconoscimento di alcun risarcimento dei danni a favore della Parte Concessionaria.

Come già citato all'art.4, si avrà inoltre la decadenza del presente contratto se non verranno completati i progetti, realizzati i lavori ed il relativo collaudo nei termini previsti nel presente atto.

In tali casi la Parte Concessionaria dovrà, dietro invito del Concedente, provvedere a consegnare entro congruo termine, fissato dal Concedente stesso, l'area concessa ripristinata alle condizioni iniziali.

In caso di decadenza, revoca o risoluzione del contratto prima che i lavori siano iniziati, per cause imputabili al Concessionario, non verrà riconosciuto allo stesso alcuna indennità, previo comunque accertamento dei danni generati alla collettività (anche per ritardi e disagi) che verranno posti in capo al Concessionario.

In caso di decadenza, revoca o risoluzione del contratto successivamente all'inizio dei lavori e prima del collaudo, per cause imputabili al Concessionario, sarà a totale discrezione del Concedente richiedere la demolizione di quanto realizzato, nonché il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali (il tutto con oneri in capo al Concessionario medesimo), oppure acquisire al patrimonio comunale le opere ed i manufatti così come realizzati a norma e parzialmente collaudabili, previo riconoscimento al Concessionario di una indennità pari al valore di costruzione di quanto

eseguito, come effettivamente comprovato dalla contabilità reale delle opere (fatture e relative liberatorie a saldo), ridotta di tutti gli ammortamenti già contabilizzati dal Concessionario, delle eventuali penali maturate e del 30% (trenta per cento) quale risarcimento forfettario per l'interruzione anticipato del contratto e dei danni generati alla collettività (anche per ritardi, disservizi e disagi) a causa dell'avvenuta risoluzione, revoca o decadenza.

In caso di decadenza, revoca o risoluzione del contratto successivamente al collaudo, per cause imputabili al Concessionario, le strutture verranno acquisite al patrimonio comunale, previo riconoscimento al Concessionario di una indennità pari al solo valore di costruzione di quanto eseguito, come effettivamente comprovato dalla contabilità reale delle opere (fatture e relative liberatorie a saldo), ridotta di tutti gli ammortamenti già contabilizzati dal Concessionario, delle eventuali penali maturate e del 20% (venti per cento) quale risarcimento forfettario per l'interruzione anticipato del contratto, nonché di eventuali danni generati alla collettività (anche per ritardi, disservizi e disagi) a causa dell'avvenuta risoluzione o decadenza.

Nel caso invece di revoca per pubblico interesse verrà riconosciuto alla ditta Concessionaria una indennità pari al 100% (cento per cento) delle spese sostenute e documentate, in ogni caso relativamente alle attività o lavorazioni effettivamente eseguite e realizzate a norma ed a regola d'arte, in ogni caso con riferimento ad opere collaudabili.

ART.11 – CAUZIONE

Il Concessionario, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione e alla manutenzione dell'opera dovrà costituire una cauzione mediante fideiussione

bancaria (o di assicurativa solo se primaria assicurazione iscritta all'Albo ISVAP-IVASS) del valore pari al 5% del costo di costruzione così come approvato con il progetto preliminare, dell'importo pari a €, finalizzata ad assicurare la corretta gestione, ivi compresa la garanzia per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle opere di sistemazione esterna e comunque per garantire gli obblighi convenzionali secondo uno schema di polizza concordato con l'Amministrazione Comunale. Tale garanzia sarà costituita successivamente alla approvazione del collaudo finale delle opere ed in presenza del certificato di agibilità delle strutture realizzate che consente l'avvio del servizio. Tale garanzia fideiussoria dovrà avere una durata pari ad almeno 5 anni e sarà svincolata di volta in volta esclusivamente previa consegna di una nuova garanzia di pari condizioni e durata fino alla scadenza della concessione. L'importo della suddetta garanzia dovrà comunque essere pari all'importo iniziale e ~~comunque essere~~ contestualmente aggiornato in relazione al cambiamento del valore della moneta calcolato in base agli indici ISTAT del costo della vita. L'ultima garanzia fideiussoria verrà svincolata solo successivamente alla scadenza della concessione ed esclusivamente previo verbale positivo di riconsegna dell'immobile agibile, in buono stato di manutenzione, funzionalità ed efficienza, vetustà esclusa.

La fidejussione bancaria (o assicurativa) di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta del Concedente.

Tale fideiussione potrà essere parzialmente o totalmente incamerata dal

Concedente, per un importo stabilito dal Concedente in relazione alla specifica situazione, nel caso di inadempienza da parte della Parte Concessionaria anche di un solo articolo del presente contratto o in caso di danno accertato e/o arrecato all'area concessa o alla collettività, e comunque senza precludere l'eventuale rimborso per ulteriori danni accertati.

ART.12 – PENALI E SANZIONI

Qualora il CONCESSIONARIO ritardi, per causa a lui direttamente imputabile, la presentazione del progetto definitivo o esecutivo, completi in ogni loro parte sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dell'1,0 (uno virgola zero) per mille dell'importo dei lavori stimati pari a € (comprensivi di spese tecniche) e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso.

Qualora nel corso della gestione della struttura dovessero essere accertate violazioni da parte del Concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida del Concedente, il Concessionario non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla presente atto nel termine all'uopo assegnatogli, il Concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere al Concedente una somma pari alle spese eventualmente sostenute dallo stesso Concedente per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, di una somma stabilita dal Concedente il cui importo massimo potrà essere pari al 10% delle spese sopracitate.

In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore a quello massimo previsto dai precedenti comma, il

Concedente potrà promuovere le procedure di risoluzione, revoca o decadenza di cui al precedente art.10.

Le penali di cui sopra dovranno essere corrisposte nelle modalità e nei termini comunicate dal Concedente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della suddetta comunicazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Concedente potrà senza alcuna altra comunicazione recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al precedente art.11, la quale dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART.13 - ACCESSO

La Parte Concessionaria deve permettere al Concedente o alle persone da esso delegate, l'accesso ai luoghi qualora esistano ragioni motivate per eseguire un sopralluogo o un controllo dell'area concessa.

E' insindacabile diritto del Concedente richiedere l'esecuzione, a cura e spese della Parte Concessionaria, delle opere e dei lavori di spettanza della stessa, pena la decadenza della Concessione e la risoluzione del contratto.

ART.14 - SPESE

Tutte le spese relative al presente atto sono poste a carico della Parte Concessionaria, che espressamente le assume, comprese spese di bollo e di registro.

Ai fini fiscali si stabilisce quale valore del presente contratto l'importo pari a €..... determinato quale somma dei canoni annui per l'intera durata della concessione e del valore di costruzione della struttura da realizzare come da progetto preliminare ridotto del coefficiente di vetusta e degrado prevedibile al termine della concessione così come esplicitato al

precedente art.5.

ART.15 - FORO

Per eventuali controversie che potessero insorgere in dipendenza del presente atto, le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui Giurisdizione è posto l'area concessa.

ART.16 - DOMICILIO

La Parte Concessionaria dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante la presente concessione presso la sede sociale.

ART.17 - CONCLUSIONI

La presente concessione non potrà essere modificata se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere provate le eventuali modifiche.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione valgono le norme di legge in materia di concessioni amministrative.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La ditta ".....", a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.1341 e seguenti del Codice Civile, le clausole di decadenza contenute negli articoli 2 (Obblighi), 3 (Destinazioni d'uso), 4 (Durata), 5 (Canone di concessione e corrispettivi), 8 (Assicurazioni e polizze), 10 (Decadenza, revoca e risoluzione), 11 (Cauzioni), 12 (Penali e sanzioni) e 13 (Accesso).

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di numero pagine

